



Ns.Rif.: AM

ENTE PARITETICO EDILE della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta, 5 dicembre 2017

Spettabili
IMPRESE
CONSULENTI DEL LAVORO
Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del contratto di lavoro intermittente in edilizia.

Come è noto il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto con il D.Lgs. 276/2003 che ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni ed integrazioni.

Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questa tipologia di contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale; in assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull'orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657.

Il Ministero si è pronunciato positivamente (interpello 1/2017) in merito all'applicazione del contratto di lavoro intermittente per gli operai edili discontinui impiegati in lavori di manutenzione stradale straordinaria.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la citata tabella non riporta distinzione alcuna in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria) a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradali, siano essi ordinari o straordinari.

Il contratto di lavoro è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco dei tre anni solari; superato questo periodo il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Il contratto a chiamata (ovvero lavoro intermittente) si può adottare in caso di:

- soggetti di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni si concludano entro il compimento del 25esimo anno) o soggetti di età superiore a 55 anni;
- tipologie di lavoro a carattere discontinuo indicati al n.32 della tabella allegata del R.D. n. 2657/23.

Si ricorda infine quanto contenuto nella circolare 20/2012 del Ministero del Lavoro sul divieto al ricorso al lavoro intermittente, alla indennità di disponibilità ed agli obblighi di comunicazione.

L'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta verifica il requisito soggettivo ed oggettivo dei contratti a chiamata indicati nelle denunce MUT.

Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Cosimo Mangiardi

IL PRESIDENTE
Rosanna Pagani Lero